



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 64 SEDUTA DEL 31/01/2024

OGGETTO: Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Adozione del “Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Assente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Roberto Morrone**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 7 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATO A.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Adozione del “Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze”.**” e la conseguente proposta di Assessore Michele Fioroni;

Vista la Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 con la quale è stata disciplinata la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente ed è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) così come da ultimo modificata ed integrata con Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11;

Visto il quadro normativo, regolamentare e organizzativo in materia ad oggi vigente in Regione Umbria, ed in particolare:

- la DGR 25 luglio 2016, n. 834, “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 - Adozione”;
- la DGR 11 marzo 2020, n. 163, “D.G.R. n. 834 del 25 luglio 2016 - Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) - Disposizioni attuative”;
- la DGR 04 ottobre 2023, n.1023 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Adozione del “Quadro di riferimento e indirizzi per gli interventi di natura regolamentare, di definizione delle condizioni operative e degli standard professionali, formativi e di certificazione in attuazione delle LL.RR. n. 1/2018 e n. 11/2021”;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di adottare il “Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al direttore di ARPAL Umbria di provvedere all'adozione degli atti ad essa delegati ed elencati nell'art.22 (Provvedimenti attuativi) del “Quadro

- regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze” e secondo le specifiche linee di indirizzo ivi indicate;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale Arpal Umbria nelle sezioni news e amministrazione trasparente e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Adozione del “Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze”.

Il Decreto 30/06/2015, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

In capo alla Regione Umbria si è collocato l'obbligo di definire un quadro regolamentare unitario recante la disciplina del sistema di validazione e certificazione delle competenze al fine di adeguare la normativa regionale esistente alle disposizioni nazionali.

Tale obbligo è stato soddisfatto con la D.G.R. n.834/2016 e con la successiva D.G.R.n.163/2020.

Con la D.G.R. n.1023 del 04 ottobre 2023 la Regione Umbria ha adottato il “Quadro di riferimento e indirizzi per gli interventi di natura regolamentare, di definizione delle condizioni operative e degli standard professionali, formativi e di certificazione in attuazione delle LL.RR. n. 1/2018 e n. 11/2021”.

Il Quadro regionale approvato rappresenta, nell'ambito del “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria”, uno strumento finalizzato a riallineare alcune parti del sistema regionale di certificazione delle competenze, regolate dalla normativa antecedente sopracitata, che non tenevano più pienamente conto dell'evoluzione del contesto socio-economico e degli obiettivi e delle sfide prioritarie della strategia di sviluppo regionale in atto che invece richiede la possibilità di un veloce adeguamento e di una maggiore flessibilità degli standard professionali e formativi regionali, per la personalizzazione dei servizi e l'aggiornamento costante delle competenze al fine di assicurare l'organica connessione con la programmazione dell'offerta formativa e con le politiche ed i servizi per il lavoro.

Il Quadro regionale, a fronte della regolamentazione del sistema e della strategia di sviluppo già in atto, stabilisce di dare piena attuazione al disegno normativo regionale attraverso:

- l'omogeneità delle disposizioni regionali attuative del sistema e il loro adeguamento al rinnovato quadro nazionale;
- l'aggiornamento in termini di maggiore flessibilità, funzionalità e capacità di risposta ai bisogni emergenti dell'impianto complessivo degli standard professionali, formativi e di certificazione, nonché del sistema dei crediti;
- il raccordo funzionale dei servizi dei diversi ambiti di sistema (istruzione e formazione; orientamento; crediti e IVC), attraverso la valorizzazione degli elementi di comunanza e trasversalità;
- l'ampliamento delle aree di intervento e dei soggetti della realtà sociale e produttiva che concorrono, in sinergia con gli attori pubblici, all'erogazione dell'insieme dei servizi territoriali;

- l'implementazione delle condizioni di rete e di inter-operatività nell'erogazione dei servizi a livello territoriale.

La D.G.R. n.1023/2023 individua alcuni atti necessari che dovranno essere adottati a tal fine. Prima dell'adozione di detti atti si ritiene necessaria l'approvazione del "Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze" che riveste carattere prioritario di adozione rispetto alle successive misure attuative previste dalla sopracitata D.G.R., nel quale vengono esplicitate le linee regolamentari generali afferenti:

- il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (di seguito IVC);
- la titolazione dei soggetti per l'erogazione dei servizi di IVC;
- l'abilitazione degli operatori per l'erogazione dei servizi di IVC;
- fasi e procedure dei servizi di IVC.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1. di adottare il "Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al direttore di ARPAL Umbria di provvedere all'adozione degli atti ad essa delegati ed elencati nell'art.22 (Provvedimenti attuativi) del "Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze" e secondo le specifiche linee di indirizzo ivi indicate;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale di Arpal Umbria nelle sezioni news e amministrazione trasparente e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 30/01/2024

Il responsabile del procedimento
- Michele Michelini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 30/01/2024

Il dirigente del Servizio

- Michele Michelini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/01/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Michele Michelini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 30/01/2024

Assessore Michele Fioroni
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

**QUADRO REGOLAMENTARE UNITARIO DEL SISTEMA
REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Sommario

PARTE I - IL SISTEMA REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.	2
Art. 1 - (Sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze della Regione Umbria)	2
Art. 2 - (Valore delle qualificazioni)	2
Art. 3 - (Competenze di ARPAL Umbria)	2
Art. 4 - (Disposizioni regolamentari e standard di riferimento del sistema regionale di IVC)	3
Art. 5 - (Aggiornamento del Repertorio regionale degli standard professionali)	4
PARTE II - TITOLAZIONE DEI SOGGETTI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	4
Art. 6 - (Titolazione dei Soggetti che erogano servizi di IVC)	4
Art. 7 - (Ambiti dei servizi oggetto di titolazione)	5
Art. 8 - (Requisiti della titolazione)	5
Art. 9 - (Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico dei soggetti titolati)	6
Art. 10 - (Diritti, obblighi e responsabilità dei soggetti titolati)	6
PARTE III - ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	7
Art. 11 - (Elenco pubblico degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dei servizi di IVC)	7
Art. 12 - (Requisiti di iscrizione all'elenco pubblico degli operatori abilitati)	8
Art. 13 - (Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico degli operatori abilitati)	8
Art. 14 - (Diritti, obblighi e responsabilità delle funzioni abilitate all'erogazione dei servizi)	9
PARTE IV - FASI E PROCEDURE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	9
Art. 15 - (Accesso dei cittadini ai servizi del sistema di IVC)	9
Art. 16 - (Informazione e accesso dell'utenza ai servizi)	9
Art. 17 - (Procedura di individuazione delle competenze)	10
Art. 18 - (Procedura di validazione delle competenze)	10
Art. 19 - (Procedura di certificazione delle competenze)	11
Art. 20 - (Composizione delle commissioni d'esame)	12
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Art. 21 - (Sistema informativo di accesso e gestione)	13
Art. 22 - (Provvedimenti attuativi)	13
Art. 23 - (Disposizioni transitorie)	13

PARTE I- IL SISTEMA REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 1- (Sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze della Regione Umbria)

1. In conformità al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive disposizioni attuative e in attuazione della D.G.R. 4 ottobre 2023, n. 1023 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione della Regione Umbria - Adozione del “Quadro di riferimento e indirizzi per gli interventi di natura regolamentare, di definizione delle condizioni operative e degli standard professionali, formativi e di certificazione in attuazione delle LL.RR. n. 1/2018 e n. 11/2021” la Regione Umbria adotta il presente quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (di seguito “sistema regionale di IVC”).
2. Il sistema regionale di IVC è:
 - parte costitutiva del sistema integrato dell’apprendimento permanente, attraverso il raccordo funzionale dei propri servizi con quelli di istruzione, formazione, orientamento e delle politiche per il lavoro, nell’ambito delle reti territoriali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1, come aggiornata dalla L.R. 7 luglio 2021, n. 11;
 - regolato dalle specifiche disposizioni e dagli standard minimi di cui al presente atto;
 - supportato dal sistema informativo di accesso e gestione.
3. Al sistema di IVC si raccordano in modo coerente e funzionale le disposizioni regionali in materia di crediti formativi. Nella prospettiva del sistema integrato dei servizi dell’apprendimento permanente, con ulteriore provvedimento la Regione adotta le disposizioni regolamentari e gli standard minimi relativi al processo di riconoscimento dei crediti formativi a integrazione e modifica di quanto disposto dalla D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 - “Direttiva Crediti”.
4. La Regione Umbria assume le definizioni in materia di apprendimento di cui all’Allegato 4) al *Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022*, del Decreto Interministeriale 15 giugno 2023 e alle *Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari*, adottate con Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021.

Art. 2- (Valore delle qualificazioni)

1. Le qualificazioni rilasciate nell’ambito del sistema regionale di IVC afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione sono dotate di valore sul territorio nazionale, a ogni effetto di legge, potendo costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, secondo quanto previsto all’art. 1, c. 3, lett. a del D.I. 30 giugno 2015, ovvero potendo concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti.
2. Le qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nelle more della loro correlazione al quadro nazionale secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto MLPS 30 giugno 2015, possiedono valore di spendibilità in ambito regionale.

Art. 3- (Competenze di ARPAL Umbria)

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1 e ss.mm. ii, all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito “ARPAL Umbria”) competono:
 - l’istituzione e la gestione dell’elenco dei Soggetti titolari e degli operatori abilitati all’erogazione delle procedure dei servizi di IVC;
 - il coordinamento, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del rispetto degli standard minimi di erogazione, attestazione e di sistema dei servizi di IVC erogati dai Soggetti titolari;
 - la gestione e l’aggiornamento del Repertorio regionale degli standard professionali, tenute in conto le

evoluzioni del mercato del lavoro e le specificità del contesto regionale;

- l'inserimento e l'aggiornamento degli standard professionali oggetto di qualificazione nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo;
- la gestione e l'aggiornamento del Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – CURA;
- il raccordo tra i soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro e i soggetti delle reti territoriali per l'apprendimento permanente;
- la predisposizione degli strumenti e la definizione delle disposizioni specifiche per l'interoperatività e l'integrazione dei servizi delle reti territoriali dell'apprendimento permanente, compresi quelli di IVC.

Art. 4- (Disposizioni regolamentari e standard di riferimento del sistema regionale di IVC)

1. Il sistema regionale di IVC fa riferimento al “Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo”, costituito da:

- a) Repertorio degli standard professionali, in cui trovano codifica e classificazione in forma singola e/o aggregata in termini di profilo le Unità di Competenza (di seguito “UC”). Le UC sono articolate in:
- o tecnico-professionali specifiche e trasversali;
 - o personali e sociali di cittadinanza.

Per ogni UC tecnico-professionale specifica è indicata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, la relazione con Settore economico-professionale (SEP), area di attività (AdA), gruppi di correlazione e singole attività di lavoro di cui all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (di seguito “ALQ”), come definiti dall'Allegato 2) dello stesso Decreto. Per ogni UC tecnico-professionale specifica sono inoltre definiti i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione, validazione e certificazione, con riferimento ai principali ambiti tipologici di esercizio;

b) Repertorio degli standard formativi, di cui:

- al Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento - CURA, in cui sono pubblicate le proposte formative fruibili dal cittadino per il conseguimento di:
 - o una qualificazione professionale in esito a percorsi aventi ad oggetto competenze del Repertorio degli standard professionali, riconosciuta in tutto il territorio nazionale;
 - o titoli abilitanti;
 - o attestati di frequenza obbligatori;
- alle disposizioni e agli standard minimi che riguardano:
 - o le azioni e le macro-tipologie dei percorsi che rilasciano attestazioni e qualificazioni pubbliche;
 - o i requisiti di progettazione ed erogazione;
 - o le durate minime;
 - o le condizioni di accesso e frequenza;
 - o le condizioni di accertamento e valutazione degli apprendimenti.

c) Repertorio degli standard di certificazione, costituito dalle disposizioni regolamentari e dagli standard minimi di valutazione e di certificazione, recanti indicazioni di metodo e condizioni minime comuni che disciplinano le azioni di accertamento, valutazione e certificazione sia nell'ambito dei servizi di IVC, relativamente agli apprendimenti realizzati in contesti non formali e informali, sia in percorsi formali.

2. I servizi di individuazione e messa in trasparenza sono svolti con riferimento alle UC del Repertorio degli standard professionali e, in difetto, ai Repertori afferenti al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali. I servizi di validazione e di certificazione delle competenze sono svolti con riferimento esclusivo alle UC del Repertorio regionale degli standard professionali.

3. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa di settore e con esclusione delle professioni sanitarie, il Repertorio regionale degli standard professionali è il riferimento unitario, al fine del rilascio delle qualificazioni di competenza della Regione Umbria.

4. I servizi del sistema di IVC sono realizzati esclusivamente da operatori abilitati, iscritti nell'apposito elenco pubblicato sul sito della Regione Umbria e di ARPAL Umbria, fatta eccezione per gli interventi informazione e prima accoglienza di cui all'art. 16, che possono essere realizzati da risorse del Soggetto titolato in

possesso di adeguate competenze.

5. La struttura logica e informativa del Repertorio regionale degli standard professionali, delle disposizioni regolamentari e degli standard regionali costituisce riferimento vincolante ai fini della progettazione di azioni e percorsi di apprendimento dell'offerta pubblica regionale, dei servizi di IVC e di quelli del sistema regionale dell'apprendimento permanente e delle politiche attive del lavoro.

Art. 5- (Aggiornamento del Repertorio regionale degli standard professionali)

1. Il Repertorio regionale degli standard professionali è oggetto di aggiornamento continuo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico e di efficienza, a sostegno dell'occupazione, dell'inclusione socio-lavorativa, delle politiche di sviluppo economico e dell'apprendimento permanente.
2. L'aggiornamento e lo sviluppo del Repertorio regionale degli standard professionali sono assicurati:
 - a) direttamente e periodicamente da ARPAL Umbria, sulla base di ricognizione e analisi dei fabbisogni di competenza, anche tramite l'utilizzo di sistemi di skill intelligence, nonché del recepimento di istanze di adeguamento connesse all'evoluzione del mercato del lavoro o a normativa cogente, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza degli standard regionali all'ALQ, ai fini del raccordo con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
 - b) sulla base istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, nel caso e a fronte di motivata proposta, avanzata nei termini di cui al successivo comma.
3. Le proposte di aggiornamento e manutenzione al Repertorio possono essere avanzate da:
 - a) i servizi regionali competenti per materia;
 - b) i Soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale, nell'ambito della concertazione istituzionale, quale espressione della rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del tessuto produttivo regionale;
 - c) gli Enti di formazione accreditati;
 - d) i Soggetti titolati per l'erogazione dei servizi di IVC.
4. L'aggiornamento del Repertorio è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. Le modifiche sono comunicate attraverso il sistema informativo regionale, corredate dalle relative disposizioni applicative.
5. La Regione garantisce la spendibilità delle qualificazioni rilasciate antecedentemente alle modifiche del Repertorio.

PARTE II- TITOLAZIONE DEI SOGGETTI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 6- (Titolazione dei soggetti che erogano servizi di IVC)

1. La titolazione è il riconoscimento da parte della Regione, in quanto soggetto titolare ai sensi del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dell'idoneità di un soggetto giuridico in forma organizzata, pubblico o privato, ad erogare sul territorio umbro i servizi di IVC, nel rispetto del principio di parità di accesso, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio applicabili.
2. ARPAL Umbria è Soggetto titolato all'erogazione del servizio di IVC, anche avvalendosi di risorse organizzative e strumentali di Soggetti terzi.
3. Sono altresì Soggetti titolati, nell'ambito delle reti regionali dell'apprendimento permanente e dei servizi e delle politiche per il lavoro:
 - a) i Servizi per l'Impiego-Cpl;
 - b) gli Enti accreditati per la formazione professionale e per i servizi per il lavoro in possesso degli

specifici requisiti minimi di cui al successivo art. 8;

- c) altri Soggetti giuridici pubblici o privati in forma organizzata, anche consortile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 2, c. 1, lett. g) del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:
- delegati da ARPAL Umbria sulla base di specifici Accordi, ferma restando la titolarità in capo ad ARPAL stessa;
 - in possesso dei requisiti minimi di cui al successivo art. 8;
 - la cui finalità statutaria prevede l'erogazione di servizi e interventi coerenti o contigui a quelli di IVC.
4. La titolazione è articolata per gli ambiti di cui al successivo art. 7. I Soggetti di cui alle lett. b) e c) del precedente comma possono essere titolati anche per un solo ambito. La titolazione dei Soggetti di cui alla lett. c) è stabilita da ARPAL Umbria in base allo specifico apporto del Soggetto stesso ai servizi di IVC nell'ambito reti territoriali dell'apprendimento permanente e dei servizi e delle politiche per il lavoro.
5. La Regione, tramite ARPAL Umbria, istituisce l'elenco pubblico aperto dei Soggetti titolati, organizzato in sezioni sulla base degli ambiti di servizio di cui al successivo art. 7.
6. I Soggetti iscritti all'elenco pubblico erogano i servizi per i quali hanno ottenuto la titolazione nel rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 10.
7. Ai fini dell'organico raccordo con le politiche del lavoro e dell'apprendimento permanente, l'elenco è gestito da ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali. La Regione e ARPAL Umbria garantiscono la pubblicità dell'elenco attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali.
8. Il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dell'offerta formativa pubblica non richiede specifica titolazione, in quanto parte dell'ordinario dispositivo regionale di accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale.

Art. 7- (Ambiti dei servizi oggetto di titolazione)

1. Sono oggetto di distinta titolazione i seguenti ambiti di servizi del sistema di IVC:
- a) individuazione, concernente l'identificazione e messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite, secondo gli elementi minimi di cui al presente documento;
 - b) certificazione delle competenze, intesa come servizio finalizzato al rilascio di un attestato certificativo di parte terza avente valore di Qualificazione, relativo alle competenze acquisite dalla persona in esito a percorso formale o validate sulla base di quanto documentato nell'ambito di un processo di individuazione, secondo gli elementi minimi di cui al presente documento.
2. La titolazione per l'ambito della certificazione di cui alla lettera b) del comma 1, comprende anche i servizi di individuazione e validazione.
3. La Regione esercita, per il mezzo di ARPAL Umbria e dei Soggetti titolati, la titolarità della procedura di certificazione, attraverso l'istituzione e la nomina del Presidente delle relative Commissioni di esame.

Art. 8- (Requisiti della titolazione)

1. Ai fini della titolazione ai servizi di IVC sono definiti i seguenti requisiti generali:
- a) costituzione da almeno dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza;
 - b) presenza fra i propri scopi statutari, anche a titolo non esclusivo, della realizzazione di interventi e/o di servizi di orientamento, di formazione e al lavoro;
 - c) assenza di stato di fallimento, liquidazione o altre situazioni giuridiche pregiudizievoli;
 - d) affidabilità finanziaria e presenza di un sistema di contabilità che consenta la separazione dei costi e dei ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi svolti;
 - e) disponibilità continuativa e stabile, dimostrata attraverso titoli di proprietà, locazione o altro diritto di godimento, di:
 - locali idonei, sulla base della normativa in materia di salute e sicurezza e degli standard di servizio applicabili, allo svolgimento delle operazioni di:
 - i. per tutti gli ambiti di titolazione: informazione e prima accoglienza;
 - ii. per l'ambito di titolazione dell'individuazione: ricostruzione delle esperienze,

- dei servizi;
 - l'inclusione in una rete territoriale dei servizi dell'apprendimento permanente e il raccordo con gli altri Soggetti erogatori di misure che prevedano la valorizzazione degli apprendimenti;
 - la completezza, tracciabilità e conservazione della documentazione dei diversi processi, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione e per almeno 10 anni relativamente alle Commissioni d'esame;
 - l'adozione di comportamenti etici da parte delle proprie risorse in tutte le fasi di processo dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy e il trattamento dei dati sensibili.
2. I Soggetti titolati:
- definiscono e formalizzano secondo la propria programmazione interna, nel rispetto degli standard minimi di processo, le modalità organizzative e i tempi di erogazione dei servizi;
 - garantiscono l'erogazione dei minimali di servizio, comunicando al richiedente, in modo trasparente al momento della fase di informazione, i costi applicabili;
3. Costituiscono obblighi e responsabilità dei Soggetti titolati per l'ambito della certificazione:
- la disponibilità nel caso di Ente formativo accreditato ad ammettere tra i candidati agli esami conclusivi di percorsi dell'offerta regionale, laddove coerenti con le UC oggetto di certificazione e fatto salvo quanto previsto all'art. 18, candidati provenienti da percorsi di individuazione;
 - il rispetto delle specifiche indicazioni e dei dispositivi regionali in materia di accertamento, valutazione e attestazione;
 - la trasmissione delle istanze di costituzione delle Commissioni d'esame ad ARPAL Umbria.
4. I Soggetti titolati segnalano ad ARPAL Umbria:
- eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati a cui è richiesta l'erogazione dei servizi;
 - ogni variazione delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 6, c. 5.
5. Al fine di garantire la conoscenza delle diverse possibilità di sviluppo del proprio percorso di apprendimento e della spendibilità delle proprie acquisizioni, i Soggetti titolati garantiscono all'utente, nella fase di primo accesso alla rete dei servizi dell'apprendimento permanente, la completa informazione in merito ai servizi di IVC.
6. I Soggetti titolati garantiscono inoltre l'utilizzo degli strumenti per l'interoperatività e il rispetto delle disposizioni regolamentari regionali in materia di valutazione, certificazione e attestazione, in modo tale da assicurare la piena integrazione tra i servizi della rete e la continuità nella loro fruizione da parte dell'utente.

PARTE III- ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 11- (Elenco pubblico degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dei servizi di IVC)

1. Ai fini del rispetto dei livelli essenziali di prestazione e degli standard minimi di servizio, ARPAL Umbria istituisce l'elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di:
 - "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze";
 - "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi";
 - "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale".
2. L'abilitazione è riferita all'esercizio delle funzioni nell'ambito dei servizi aventi rilevanza pubblica del sistema di IVC di titolarità della Regione Umbria. L'elenco pubblico è organizzato in sezioni, corrispondenti alle funzioni oggetto di abilitazione di cui al comma 1, articolate, nel caso della "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", per Processi di lavoro e, ove opportuno, Sequenze di Processo e Aree di Attività di cui all'ALQ.

3. Ai fini dell'organico raccordo con le politiche del lavoro e dell'apprendimento permanente, l'elenco è gestito sotto responsabilità di ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali. La Regione e ARPAL Umbria garantiscono la pubblicità dell'elenco attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali. Sono oggetto di pubblicazione il nominativo dell'operatore, il suo recapito di posta elettronica e l'indicazione degli ambiti territoriali nei quali esso è disponibile all'erogazione delle proprie prestazioni. A tutela della privacy, ogni altra informazione acquisita in corso di procedimento o di gestione dell'elenco non è oggetto di comunicazione pubblica.

Art. 12- (Requisiti di iscrizione all'elenco pubblico degli operatori abilitati)

1. Sono requisiti generali di iscrizione all'elenco pubblico regionale degli operatori abilitati dei servizi di IVC:
 - a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
oppure
essere cittadini di Paesi terzi, purché titolari del permesso di soggiorno UE valido per lo svolgimento di una attività lavorativa nel territorio Italiano;
oppure
essere titolari dello stato di rifugiati o dello status di protezione sussidiaria;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
 - c) non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
Per i cittadini stranieri è obbligatorio:
 - d) possedere la certificazione pubblica della conoscenza della lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
 - e) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
2. Costituisce requisito specifico ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico regionale degli operatori dei servizi di IVC il possesso di un attestato di certificazione di parte terza dell'UC del Repertorio regionale degli standard professionali relativa alla specifica Area di attività dell'ALQ cui si riferisce la funzione. L'attestazione è rilasciata in esito a un percorso formativo predisposto ed erogato dalla Regione, tramite ARPAL Umbria, e/o a un processo di validazione di attività ed esperienze pregresse, laddove presenti.
3. Per la funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", quale requisito aggiuntivo è richiesto il possesso di evidenze che attestino l'esercizio di attività professionale o di insegnamento e formazione di durata pari ad almeno 5 anni anche non continuativi nell'ultimo decennio, afferenti ad uno specifico Processo di lavoro e/o Area di Attività di cui all'ALQ.

Art. 13- (Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico degli operatori abilitati)

1. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di presentazione di istanza da parte dell'individuo interessato, con riferimento ad una o più sezioni e sue articolazioni, nelle modalità previste da specifici avvisi pubblici emanati da ARPAL Umbria.
2. Per le funzioni "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" e "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi", nel caso in cui il richiedente possieda attestati di certificazione di competenza rilasciati ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 non in Regione Umbria, ai fini dell'iscrizione è comunque necessaria la partecipazione ad un percorso formativo predisposto da ARPAL Umbria inerente la regolamentazione e le procedure del sistema umbro di IVC.
3. L'esercizio delle funzioni è ammissibile dalla data di iscrizione all'elenco regionale. Il mantenimento dell'abilitazione è condizionato alla partecipazione ai momenti formativi e di aggiornamento predisposti da ARPAL Umbria.
4. Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale gli operatori:
 - a) per i quali risulti:

- l'insussistenza o la perdita del possesso dei requisiti dichiarati;
 - la violazione di doveri ed obblighi assunti, di cui al successivo art. 14 della presente deliberazione;
- b) che, a richiesta di un Soggetto titolato, neghino la disponibilità all'erogazione delle prestazioni per più di due volte, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.
5. È facoltà dell'operatore presentare ad ARPAL Umbria richiesta motivata di sospensione dell'iscrizione all'elenco, indicando il periodo di vigenza della stessa.

Art. 14- (Diritti, obblighi e responsabilità delle funzioni abilitate all'erogazione dei servizi)

1. Sono obblighi e responsabilità delle funzioni preposte all'erogazione dei servizi di IVC:
 - la manifestazione di disponibilità nei confronti dei Soggetti titolati e di ARPAL Umbria che richiedono l'erogazione delle prestazioni, fatti salvi i casi di incompatibilità e le cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà;
 - il rispetto degli standard minimi di contenuto, processo, registrazione dei dati aggiornamento dei documenti di cui al presente atto;
 - il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti del soggetto titolato e dei richiedenti i servizi;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della *privacy* ed il trattamento dei dati sensibili.
2. ARPAL Umbria svolge azioni di monitoraggio e verifica dei servizi erogati, relativamente al rispetto degli specifici diritti, obblighi e responsabilità definiti nel precedente c. 1. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme e dalle disposizioni applicabili in materia di servizi di IVC, ARPAL Umbria si riserva ogni azione, anche a valere sull'iscrizione all'elenco degli operatori abilitati, tesa a salvaguardare i diritti degli utenti e dei Soggetti titolati.

PARTE IV- FASI E PROCEDURE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 15- (Accesso dei cittadini ai servizi del sistema di IVC)

1. I cittadini accedono:
 - a) all'individuazione delle competenze, in esito ad istanza individuale, nei termini e secondo i requisiti di ammissibilità definiti con propria disposizione da ARPAL Umbria con riferimento agli apprendimenti formali, non formali e informali complessivamente maturati;
 - b) alla certificazione delle competenze:
 - automaticamente, senza l'obbligo di richiesta da parte della persona interessata, in esito a un percorso di apprendimento formale rientrante nell'ambito dell'offerta pubblica regionale;
 - in esito a istanza individuale nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti con propria disposizione da ARPAL Umbria:
 - o in presenza di un "Documento di trasparenza" e delle evidenze documentate nel dossier individuale, rilasciati al termine di un preliminare percorso di individuazione degli apprendimenti maturati prioritariamente in contesto non formale e informale, purché adeguati e pertinenti ad una o più UC ricomprese nel Repertorio regionale degli standard professionali;
 - o previo preliminare processo di validazione, come specificato al successivo c. 3 dell'art. 18.
2. ARPAL Umbria provvede con successivi atti alla definizione delle durate standard e dei costi della individuazione, validazione e certificazione delle competenze e delle eventuali quote di partecipazione dei relativi destinatari.

Art. 16- (Informazione e accesso dell'utenza ai servizi)

1. Nel rispetto delle indicazioni definite con atti successivi da ARPAL Umbria, i Soggetti titolati all'erogazione

dei servizi garantiscono, per quanto di propria competenza, secondo modalità in presenza o a distanza:

- adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione del fabbisogno;
 - idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti, il valore e la spendibilità delle attestazioni rilasciabili.
2. All'atto della richiesta di accesso i Soggetti titolati propongono al richiedente la sottoscrizione del patto di servizio e istituiscono il dossier individuale, contenente l'insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità delle azioni svolte. I suddetti documenti sono inseriti a cura dell'operatore preposto sull'apposita piattaforma del sistema informativo cui all'art. 21, ai fini del loro eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti e del conseguente aggiornamento nell'ambito della presa in carico dei servizi delle reti territoriali dell'apprendimento permanente. Su richiesta dell'utente, del patto di servizio è rilasciata anche copia cartacea.
 3. Per volontà espressa dell'utente o su indicazione dell'operatore, la procedura del servizio di individuazione può essere interrotta o non proseguire nelle successive procedure di validazione e certificazione.

Art. 17- (Procedura di individuazione delle competenze)

1. Nel rispetto di quanto disposto al punto 1.2.1., lett. a) del Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze", le procedure del servizio di individuazione sono svolte dal Soggetto titolato attraverso un operatore abilitato all'esercizio della funzione di "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" individuato nell'elenco di cui al precedente art.13, con riferimento ai seguenti elementi minimi di processo:
 - a) analisi preliminare e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali e informali maturate dal richiedente;
 - b) identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento agli standard professionali, alle qualificazioni e ai Repertori di competenze applicabili;
 - c) supporto al richiedente nell'identificazione e produzione delle opportune evidenze, con conseguente redazione della relativa parte del dossier individuale;
 - d) esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di pertinenza e significatività e redazione del Documento di trasparenza;
 - e) sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
 - f) sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di trasparenza risultante e aggiornamento del dossier individuale sull'apposita piattaforma del sistema informativo cui all'art. 21, a conferma e documentazione del servizio svolto.
2. Il Documento di trasparenza, con valore di attestazione di parte prima è consegnato in originale all'individuo, anche al fine del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti e per l'accesso al servizio di certificazione delle competenze, nell'ambito della rete territoriale dell'apprendimento permanente.
3. Le attività di cui al comma 1 si svolgono attraverso uno o più colloqui individuali in presenza, presso la struttura del Soggetto titolato.

Art 18- (Procedura di validazione delle competenze)

1. Fermo restando quanto definito nel Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze", la validazione costituisce fase ad un tempo distinta e propedeutica alla certificazione ed è realizzata dal Soggetto titolato attraverso operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi" e di "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" individuati nell'elenco di cui al precedente art.13, nel rispetto dei seguenti elementi minimi di processo:
 - a) analisi preliminare della parte riservata alle evidenze del dossier individuale e del Documento di

trasparenza, in termini di valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;

- b) audizione del richiedente ed eventuale richiesta di produzione di ulteriore documentazione;
 - c) nel caso di inadeguatezza o incompletezza della documentazione prodotta, eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico in presenza del richiedente, in applicazione degli standard minimi di accertamento e valutazione regionali.
 - d) aggiornamento del dossier individuale a documentazione del servizio svolto sull'apposita piattaforma del sistema informativo e:
 - in caso di esito positivo e prosecuzione del servizio, compilazione di scheda di valutazione circa il possesso delle UC valevoli ai fini dell'ammissione all'esame;
 - in caso di interruzione del servizio e/o di esplicita richiesta dell'utente, rilascio del Documento di validazione relativo alle UC validate che dovrà essere sottoscritto da parte dell'operatore e del richiedente, nonché numerato ai fini di tracciabilità e applicazione delle procedure di archiviazione e conservazione;
2. Il Documento di validazione a seguito delle prove d'esame è rilasciato, anche in assenza di domanda dell'interessato, per le UC non oggetto di certificazione.
 3. La pianificazione e la realizzazione di tutte le attività di validazione sono in capo alla funzione di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi"; l'attività di valutazione diretta è svolta con il supporto della funzione di "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale".
 4. Il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda pubblica, è consegnato in originale all'individuo, anche ai fini del suo impiego in successivi procedimenti di valorizzazione delle competenze e nell'ambito della rete territoriale dell'apprendimento permanente.

Art. 19 - (Procedura di certificazione delle competenze)

1. Il servizio di certificazione:
 - si sviluppa nella realizzazione di una prova d'esame, svolta collegialmente, nel rispetto dei requisiti di oggettività, terzietà e indipendenza, da una Commissione nominata da ARPAL Umbria, costituita presso un Soggetto titolato, nell'ambito del Settore Economico Professionale, per il processo/processi di lavoro cui si riferiscono le UC e/o loro aggregati di profilo oggetto di certificazione;
 - si conclude con il rilascio di una Attestazione certificativa di parte terza e/o di un Documento di validazione di parte seconda; laddove previsto nel precedente art. 18.
2. Costituisce requisito ai fini dell'accesso all'esame certificativo il documentato possesso da parte dei richiedenti dei risultati di apprendimento e la loro congruità rispetto agli standard (UC e/o loro aggregati di profilo) del Repertorio professionale della Regione Umbria. L'accertamento di tale requisito è effettuato, a cura del Soggetto titolato:
 - a) per gli utenti che provengono da un percorso formale, tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti nel percorso formale, secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti titolari;
 - b) per gli utenti che provengono da un percorso di individuazione, tramite un processo di validazione.
3. Costituiscono elementi minimi e ambiti di responsabilità della procedura del servizio di certificazione:
 - a) a cura del Soggetto titolato:
 - verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla sessione di certificazione;
 - inoltra ad ARPAL della richiesta di costituzione della Commissione di esame, in rapporto alle domande ricevute;
 - individuazione e nomina degli operatori abilitati all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo, scelto da apposito elenco regionale, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
 - b) a cura di ARPAL Umbria:
 - nomina dei Presidenti e istituzione presso le sedi dei Soggetti titolati delle Commissioni d'esame;
 - nomina dell'operatore abilitato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, scelto nel rispetto del criterio di terzietà, nell'ambito della

sezione dell'elenco di cui all'art. 11 a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, anche avvalendosi, previa apposita delega, di soggetti esterni compresi nella rete dei servizi di IVC.

- c) a cura della funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi":
- analisi dei documenti e delle evidenze dei singoli candidati alla sessione di certificazione;
 - pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati e tenendo conto delle eventuali valutazioni già effettuate nella fase propedeutica di validazione;
- d) a cura congiunta delle funzioni "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi" e "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale":
- identificazione o definizione degli indicatori di risultato e dei relativi pesi, predisposizione delle prove, delle griglie di verifica e dei criteri di valutazione degli esiti, in coerenza con le disposizioni regionali in materia di accertamento e valutazione;
- e) a cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:
- conduzione dell'esame, nella forma, costituente requisito minimo, del colloquio tecnico e/o della prova prestazionale, sulla base di specifico disegno metodologico;
 - valutazione complessiva di risultato per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;
- f) a cura del Soggetto titolato:
- rilascio delle attestazioni conseguenti alla valutazione finale espressa dalla Commissione;
 - registrazione e conservazione delle stesse.
4. Il membro abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo garantisce la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione e degli esiti valutativi relativi ai singoli candidati. Il verbale, debitamente sottoscritto da tutti i membri, è compilato e inserito sull'apposita piattaforma informatica, anche ai fini degli eventuali controlli effettuati da ARPAL Umbria.
5. Il servizio di certificazione si conclude con il rilascio di una attestazione certificativa avente valore di qualificazione di parte terza pubblica, in corrispondenza alle UC positivamente valutate e/o di un Documento di validazione, per le UC precedentemente validate. Del rilascio delle Attestazioni certificative e dei Documenti di validazione è data comunicazione obbligatoria ad ARPAL Umbria, con indicazione dei dati in esso contenuti.
6. Le singole unità di competenza certificate concorrono per capitalizzazione all'acquisizione di qualificazioni anche a livello di profilo e a tal fine possono essere fatte valere per l'accesso ad ulteriori sessioni d'esame.
7. La nomina delle Commissioni e la gestione amministrativa del procedimento, ivi incluso il rilascio e la conservazione delle qualificazioni rilasciate è supportata dal sistema informativo di cui all'art. 21 anche ai fini dell'implementazione della dorsale unica informativa di cui all'art. 4, c. 51, della L. n. 92/2012.

Art. 20- (Composizione delle commissioni d'esame)

1. Ove non altrimenti disposto da normativa in materia di professioni e attività regolamentate, la Commissione di esame è composta da tre membri:
- il Presidente, scelto da apposito elenco da ARPAL Umbria, in posizione di terzietà, con il ruolo di responsabile del processo;
 - un operatore abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo, scelto da apposito elenco regionale, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
 - un operatore abilitato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, scelto nel rispetto del criterio di terzietà, nell'ambito della sezione dell'elenco di cui all'art. 11 a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.

PARTE V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21- (Sistema informativo di accesso e gestione)

1. Il sistema regionale di IVC è reso pubblicamente accessibile e consultabile in apposita sezione del sito istituzionale regionale.
2. Sono contenuti della sezione di cui al precedente comma, ai fini della consultazione lato utente:
 - la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
 - la normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento e i relativi contatti;
 - l'elenco dei Soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC;
 - gli elenchi operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi IVC;
 - la mappa delle reti territoriali dell'apprendimento permanente, l'elenco e i riferimenti dei relativi servizi.
3. Nell'ambito del sistema informativo sono altresì implementate le funzioni di:
 - supporto alla gestione amministrativa del sistema regionale di IVC, con particolare riferimento alla tracciabilità delle operazioni svolte, alla compilazione, conservazione, consultazione e rilascio dei verbali, dei documenti e delle attestazioni;
 - collegamento attivo al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, attraverso il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini della consultabilità e utilizzo da parte degli operatori, nonché del suo progressivo aggiornamento.

Art. 22- (Provvedimenti attuativi)

1. Con appositi provvedimenti direttoriali di ARPAL Umbria sono adottate le disposizioni concernenti:
 - gli standard minimi di prestazione e gli standard massimi di durata e costo dei servizi di IVC;
 - gli standard di procedura e prestazione del servizio di certificazione delle competenze, in essi incluse le modalità di organizzazione delle prove di valutazione del servizio di validazione e d'esame, in applicazione delle disposizioni regionali in materia di accertamento e valutazione;
 - i format tipo delle proposte di aggiornamento e manutenzione al Repertorio degli standard professionali, di patto di servizio, del dossier individuale, delle attestazioni, degli standard informativi, documentali e di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie ad ARPAL Umbria relative ai servizi di IVC;
 - gli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale di certificazione delle competenze, al fine del monitoraggio e della verifica dei servizi erogati;
 - le procedure e i requisiti specifici della titolazione dei Soggetti per l'erogazione dei servizi di IVC;
 - i requisiti di ammissibilità degli utenti ai servizi di individuazione e certificazione;
 - la struttura e le modalità di aggiornamento del Repertorio degli standard professionali;
 - le modalità di accertamento e verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei Soggetti titolati;
 - le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi, nonché di accertamento del possesso e mantenimento dei requisiti degli operatori abilitati all'erogazione dei servizi di IVC da parte di ARPAL Umbria, anche avvalendosi di altri Soggetti e/o di risorse esterne all'Agenzia;
 - linee guida e strumenti per l'interoperatività dei servizi nell'ambito delle reti territoriali dell'apprendimento permanente.

Art. 23- (Disposizioni transitorie)

1. Il presente atto sostituisce le disposizioni di cui alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale relative agli standard minimi procedurali e di servizio, ai requisiti per la titolazione dei Soggetti e l'abilitazione degli operatori che erogano i servizi di IVC, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo dei servizi da essi erogati:

- D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834 “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”
 - D.G.R. 23 luglio 2018 n. 816 “Disposizioni per l’abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all’esercizio delle funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” , del 30 giugno 2015, nonché per l’abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi”
 - D.G.R. 11 marzo 2020, n. 163“D.G.R. n. 834 del 25 luglio 2016 - Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) - Disposizioni attuative”
2. Nell'ambito del processo di associazione al quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni di cui al vigente repertorio regionale degli standard professionali è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche qualificazioni, anche con riferimento a figure ed attività oggetto di regolamentazione.
 3. Nell'ambito dei propri atti di programmazione è facoltà della Regione istituire specifiche sezioni del CURA - Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – Categoria “Offerta formativa ad accesso individuale” finalizzate all'iscrizione di percorsi formativi non rivolti al rilascio di attestazioni pubbliche, valutati a fini di ammissibilità sulla base di quanto disposto dalla norma istitutiva.
 4. Nelle more dell’implementazione e della piena funzionalità del sistema di cui al c. 3 dell’art. 21, rimangono vigenti i format, nonché le disposizioni procedurali, di attestazione e documentazione in essere alla data di emanazione del presente documento, salvo specifiche disposizioni adottate con proprio provvedimento da ARPAL Umbria.
 5. Nelle more dell’emanazione delle presenti disposizioni e degli atti di cui al precedente art. 22, rimangono in vigore le disposizioni previgenti.